



RIFERIMENTI

- Legge n. 207/2024 art. 1

+39.0541.626348
 info@studiotorroni.com
 Via Emilia n. 3009
 Santarcangelo (RN)

IN SINTESI

Illustriamo di seguito le **principali novità** in materia **fiscale** e del **lavoro** di inizio anno, contenute nella **Finanziaria 2025**.

INDICE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI

- NUOVI SCAGLIONI / ALIQUOTE / DETRAZIONI IRPEF - comma 2
- RIORDINO DETRAZIONI IRPEF- commi 10, 11, 13 e 229
- NOVITA' PER IL REGIME FORFETTARIO - comma 12
- RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI "A REGIME" - comma 30
- NOVITA' IN MATERIA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO/RISPARMIO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/RIDUZIONE RISCHIO SISMICO - commi 54 e 55
- CONFERMA DEL C.D. "BONUS ARREDO" - comma 55
- NOVITA' IN MATERIA DI "SUPERBONUS" - comma 56
- MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI - commi da 74 a 77
- NOVITA' IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA - commi da 81 a 83
- RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti - comma 186
- LA "MINI IRES" 2025 - commi da 436 a 444
- CREDITI D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0" - commi da 427 a 429
- CREDITO D'IMPOSTA "INDUSTRIA 4.0" - commi da 445 a 448
- RIFINANZIAMENTO "NUOVA SABATINI" - comma 461
- MANCATA PROROGA DEL C.D. "BONUS VERDE"

INDICE PRINCIPALI NOVITA' LAVORO

- REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA NASpI (comma 171)
- MISURE IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI (commi 217-218)
- DECONTRIBUZIONE DI LAVORATRICI MADRI (commi 219-220)
- INCENTIVI PER GLI SCREENING SANITARI SUI LAVORATORI (commi 392-394)
- PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI (commi 399-400)
- FRINGE BENEFIT 2025, 2026 e 2027 - (comma 390)

NOVITA' FISCALI

NUOVI SCAGLIONI / ALIQUOTE / DETRAZIONI IRPEF - comma 2

Sono confermati gli interventi sulle disposizioni del TUIR per stabilizzare la rimodulazione, già prevista per il 2024, degli **scaglioni di reddito** e le relative **aliquote IRPEF**.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2022 e 2023		Per il 2024 e dal 2025	
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 15.000 fino a € 28.000	25%		
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%

RIORDINO DETRAZIONI IRPEF- commi 10, 11, 13 e 229

É confermata l'introduzione del **nuovo art. 16-ter, TUIR**, con il quale sono apportate modifiche:

- alla **detraibilità degli oneri / spese** in presenza di **redditi superiori a € 75.000**;
- alle **detrazioni** previste per i **figli a carico**.

Ferme restando le limitazioni previste dalle specifiche disposizioni relative ai diversi tipi di spesa / onere, i **contribuenti con reddito complessivo superiore a € 75.000** possono **dedurre dall'IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile** in base all'ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.

Da quanto sopra deriva pertanto che i limiti delle spese / oneri detraibili sono così individuati.

Reddito complessivo	Numero figli fiscalmente a carico	Importo massimo spesa / onere detraibile	
Oltre € 75.000 fino a € 100.000	0	14.000 x 0,50	€ 7.000
	1	14.000 x 0,70	€ 9.800
	2	14.000 x 0,85	€ 11.900
	3 o più / disabile	14.000 x 1	€ 14.000
Oltre € 100.000	0	8.000 x 0,50	€ 4.000
	1	8.000 x 0,70	€ 5.600
	2	8.000 x 0,85	€ 6.800
	3 o più / disabile	8.000 x 1	€ 8.000

É confermato che **non concorrono** all'ammontare massimo di spesa / onere detraibile nel rispetto del nuovo limite in esame:

- le **spese sanitarie**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- le **spese investite in start-up innovative**, detraibili ex artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012;
- Le **spese investite in PMI innovative**, detraibili ex art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015;
- gli **interessi passivi/onere accessori/quote di rivalutazione** relativi a **mutui agrari e mutui ipotecari** per l'acquisto/costruzione dell'abitazione principale **contratti fino al 31.12.2024**;
- i **premi di assicurazione**, detraibili ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis), TUIR, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024. Trattasi dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte/non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana/invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero il rischio di eventi calamitosi per un'unità immobiliare ad uso abitativo;
- le **rate delle spese per interventi di recupero edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR o altre disposizioni normative, sostenute fino al 31.12.2024.

NOVITA' PER IL REGIME FORFETTARIO - comma 12

L'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015 prevede che **non possono avvalersi del regime forfettario** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR, superiori a € 30.000.

In sede di approvazione, **per il solo 2025** il limite di cui alla citata lett. d-ter) è stato **elevato a € 35.000**. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:

- **non superiore a € 35.000**, potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfettario nel 2025;
- **superiore a € 35.000**, non potranno applicare / continuare ad applicare il regime forfettario nel 2025.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI "A REGIME" - comma 30

È confermata l'introduzione "a regime" della rideterminazione del costo d'acquisto di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche **negoziato** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I terreni/partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1 di ciascun anno, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.11** del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed **all'asseverazione della perizia di stima**.

In sede di approvazione è stato previsto l'aumento dal **16% al 18% dell'imposta sostitutiva** da versare entro la predetta data (unica soluzione/prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

NOVITA' IN MATERIA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO/RISPARMIO-RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA/RIDUZIONE RISCHIO SISMICO - commi 54 e 55

Con l'art. 1, commi 54 e 55 è confermato che, la detrazione, determinata considerando il **limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000**:

-nel **2025** è riconosciuta nella misura del:

1. **50%** per le sole spese sostenute dal **proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale**;
2. **36%** negli **altri casi**;

-nel **2026** e **2027** è riconosciuta nelle seguenti misure:

1. **36%** per le sole spese sostenute dal **proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale**;
2. **30%** negli **altri casi**.

Dalla nuova formulazione della norma risulta che non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l'abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli "altri casi".

In sede di approvazione è stata introdotta l'**esclusione** dalle spese agevolate degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale **con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

In merito alla **riduzione del rischio sismico** si rammenta inoltre che l'art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, **per le spese sostenute dal 2024** per interventi con "Sismabonus", la detrazione va ripartita in **10 quote annuali (anziché 5)**.

CONFERMA DEL C.D. "BONUS ARREDO" - comma 55

Con riferimento al c.d. "bonus arredo" di cui all'art. 16, DL n. 63/2013, spettante per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, è confermato il riconoscimento della **detrazione anche per le spese sostenute nel 2025**:

- nella misura del **50%**;
- nel limite massimo di spesa di **€ 5.000**;

ferma restando la necessità che siano stati eseguiti **interventi di recupero edilizio**, per i quali si fruisce della relativa detrazione, **iniziati dall'1.1.2024**.

NOVITA' IN MATERIA DI "SUPERBONUS" - comma 56

L'art. 1, comma 56, confermando le modifiche previste nel disegno di legge, dispone ora che la **detrazione del 65% prevista per le spese 2025 da "Superbonus"** spetta **esclusivamente** per gli interventi per i quali, alla data del 15.10.2024 risulta:

- **presentata la CILA**, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- **adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA, per gli interventi effettuati dai condomini;
- **presentata la richiesta del titolo abilitativo**, per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio.

Il citato comma 56 dispone inoltre che per le **spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2023** la detrazione del **110% può essere ripartita**, su opzione del contribuente, **in 10 quote annuali** di pari importo dal **2023**. Tale opzione:

- è irrevocabile;
- richiede la presentazione del mod. REDDITI 2024 integrativo entro il 31.10.2025 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2025 relativo al 2024).

Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, la stessa va versata senza sanzioni e interessi entro il termine di versamento del saldo 2024.

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI - commi da 74 a 77

Al fine di far "emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi", con l'integrazione dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all'inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la **piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico**.

A tal fine lo strumento (hardware / software) **tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al registratore telematico** mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.

Inoltre, per effetto dell'integrazione dell'art. 11, commi 2-quinquies e 5, D.Lgs. n. 471/97, sono introdotte le seguenti specifiche **sanzioni**:

- **€ 100 per ciascun invio** (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
- **da € 1.000 a € 4.000** in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.

Le novità in esame sono applicabili dall'1.1.2026.

Vi invitiamo a contattare le aziende che forniscono supporto per provvedere a tale integrazione.

NOVITA' IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA / RAPPRESENTANZA - commi da 81 a 83

È confermato che dal 2025 la **non tassazione/deducibilità** delle seguenti spese è **subordinata al pagamento con modalità tracciate** (versamento bancario/postale, carte di debito/credito e prepagate, assegni bancari/circolari):

- **rimborso spese trasferte/missioni** fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, di **lavoratori dipendenti** (ex art. 51, comma 5, TUIR);
- spese **prestazioni alberghiere/somministrazione di alimenti/bevande/viaggi e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, **addebitate analiticamente al cliente, nonchè rimborso analitico** delle medesime spese sostenute per le **trasferte dei dipendenti** ovvero **corrisposte a lavoratori autonomi** (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);
- spese **vitto/alloggio**, nonchè **rimborso analitico** spese di **viaggio e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le **trasferte dei dipendenti** ovvero **corrisposte a lavoratori autonomi** (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
- **spese di rappresentanza** (ex art. 108, comma 2, TUIR).

Le nuove disposizioni sono **applicabili anche ai fini IRAP**.

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti - comma 186

In sede di approvazione è previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti di cui al comma 1 dell'art. 1, Legge n. 233/90, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai **collaboratori di imprese familiari**.

La riduzione contributiva, richiesta dall'interessato all'INPS:

- è riconosciuta per **36 mesi** senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell'attività d'impresa/primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l'1.1 - 31.12.2025;
- è **alternativa** rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.

LA "MINI IRES" 2025 - commi da 436 a 444

Come previsto dal comma 436, **l'aliquota IRES ridotta al 20%** è applicabile al reddito d'impresa conseguito nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) da società di capitali (srl, spa, ecc.), enti commerciali e società / enti non residenti.

L'agevolazione **non spetta** alle società:

- **in liquidazione ordinaria/assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025);
- **che determinano il reddito, anche parzialmente, in base a regimi forfetari**.

L'agevolazione in esame **spetta** qualora sussistano **entrambe** le seguenti condizioni:

- accantonamento in un'apposita riserva di una quota **non inferiore all'80%** dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024);
- destinazione di un ammontare **non inferiore al 30%** dell'utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023), ad investimenti:
 1. **anche in leasing**, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 ("Industria 4.0") e all'art. 38, DL n. 19/2024 ("Transizione 5.0"). È opportuno che sia chiarito se i predetti investimenti consentano, oltre alla riduzione dell'IRES, anche la fruizione del relativo credito d'imposta;
 2. **realizzati dall'1.1.2025** ed entro la scadenza del termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare quindi gli investimenti devono essere realizzati entro il 31.10.2026 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025);
 3. **di ammontare non inferiore a € 20.000**.

È inoltre necessario che:

1. nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025):
 - il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2024-2022);
 - siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all'1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024) e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
2. l'impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) nell'esercizio in corso al 31.12.2024 e in quello successivo (in generale, 2024 e 2025), ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un Decreto del MEF.

CREDITI D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0" - commi da 427 a 429

Sono state apportate una serie di modifiche relative alla disciplina sul credito d'imposta "Transizione 5.0" di cui all'art. 38, DL n. 19/2024 riconosciuto alle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali nell'ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% - 5%;

Con riferimento a tale credito è stata prevista un'aliquota unica per gli investimenti fino a €. 10 milioni (ossia, 35%, 40% e 45% in base alla riduzione dei consumi energetici).

Riportiamo di seguito tabella illustrativa con le nuove aliquote.

Credito d'imposta Transizione 5.0	Importo investimento	Riduzione consumi energetici: da 3% fino a 6% (struttura produttiva) da 5% fino a 10% (processi)	Riduzione consumi energetici: superiore a 6% fino al 10% (struttura produttiva) superiore a 10% fino a 15% (processi)	Riduzione consumi energetici: superiore a 10% (struttura produttiva) superiore a 15% (processi)
Ante modifiche	Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
	Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%
	Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%
Post modifiche	Fino a € 10.000.000	35%	40% (*)	45% (*)
	Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10% (*)	15% (*)
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000				

Provvederemo successivamente a fornire ulteriori approfondimenti a riguardo.

CREDITO D'IMPOSTA "INDUSTRIA 4.0" - commi da 445 a 448

Sono state apportate una serie di modifiche relative alla disciplina sul credito d'imposta "Industria 4.0" di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) riconosciuto alle imprese che nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2025 (o 30.6.2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali.

In sede di approvazione sono state introdotte le seguenti novità:

- **abrogazione** dell'art. 1, comma 1058-ter, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) che prevede(va) il riconoscimento del credito d'imposta nella misura del 10% per gli **investimenti in beni immateriali** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, **effettuati dall'1.1 al 31.12.2025/"prenotati" entro il 31.12.2025**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.6.2026**. Sul punto si evidenzia che è fatto salvo quanto previsto dal comma 1058-bis, ossia il riconoscimento del **credito d'imposta nella misura del 15%**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B **effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2024/"prenotati" entro il 31.12.2024**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.6.2025**;

- introduzione di un **limite massimo di spesa** (€ 2.200 milioni) per il credito d'imposta relativo agli **investimenti in beni materiali** di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, **effettuati dall'1.1 al 31.12.2025/“prenotati” entro il 31.12.2025**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.6.2026**.

È confermato il credito d'imposta nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni / 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni / 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni.

Il predetto limite di spesa **non opera** in relazione agli investimenti per i quali “entro la data di pubblicazione della presente legge” (31.12.2024) il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine del **rispetto del predetto limite di spesa**, l'impresa invia al MiMiT **una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d'imposta maturato**, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024 (Informativa SEAC 30.4.2024, n. 130).

Ai fini della **fruizione del credito d'imposta**, il **MiMiT trasmette all'Agenzia delle Entrate** l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, **secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni**.

L'agevolazione in esame è concessa nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti “de minimis”.

RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI” - comma 461

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è confermato l'incremento delle risorse disponibili di € 400 milioni per il 2025, € 100 milioni per il 2026 e € 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, a favore della c.d. “Nuova Sabatini”.

MANCATA PROROGA DEL C.D. “BONUS VERDE”

La detrazione per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi/coperture a verde/giardini pensili **non risulta riproposta/prorogata e pertanto dall'1.1.2025 non è più fruibile**.

NOVITA' LAVORO

REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLA NASpI (comma 171)

La Legge di Bilancio 2025, modificando l'articolo 3, comma 1 del D.Lgs. n. 22/2015, introduce un **nuovo requisito contributivo** per fruire della NASpI, di cui devono essere in possesso i lavoratori nel caso di **evento** di disoccupazione involontaria **verificatosi dal 1° gennaio 2025** qualora, nei 12 mesi precedenti tale evento, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale.

A seguito di tale modifica, l'indennità NASpI spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente a propria occupazione e che presentino **congiuntamente** i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;
- possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- *“con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1.01. 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.*

In altre parole, al fine di prevenire eventuali abusi nel ricorso all'istituto della NASpI, la Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, in riferimento agli eventi di **disoccupazione** verificatisi **dal 1° gennaio 2025**,

- se un lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato;
- non matura il diritto alla NASpI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane. In tal caso, il requisito, già vigente in via ordinaria, di 13 settimane di contribuzione deve essere stato maturato nel periodo intercorrente tra i due eventi, anziché nel più ampio periodo costituito dal quadriennio precedente l'evento di disoccupazione involontaria.

La norma fa salve le ipotesi in cui l'indennità di disoccupazione sia stata riconosciuta per dimissioni nel periodo di maternità, giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Preme ricordare, a riguardo, che il requisito per fruire della NASpI di cui alla lettera c) del citato articolo 3 (ossia 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti) non è più richiesto per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2022.

MISURE IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI (commi 217-218)

La Legge di Bilancio 2025 interviene nuovamente sull'articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) in tema di **congedo parentale**.

La Legge di Bilancio 2025 prevede, con riferimento ai **lavoratori dipendenti**, un **elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale**

- **all'80%** (anziché al 60%, già previsto per il secondo mese - cfr. Aggiornamenti AP n. 003/2024, n. 159/2024 n. 164/2024- e al 30%, già previsto per il terzo mese),
- **nel limite di due mesi**,
- **entro il sesto anno di vita del bambino** (ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento),
- **in alternativa tra i genitori**.

Si tratta dei periodi di congedo **successivi al primo mese** di congedo parentale.

Pertanto, i periodi complessivamente fruibili con un'indennità pari **all'80%** sono elevati da uno a **tre mesi**. Il **nuovo elevamento** in esame non si applica ai casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, **il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024**.

Viene invece fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell'anno 2024, l'elevamento all'80% per il secondo mese.

DECONTRIBUZIONE DI LAVORATRICI MADRI (commi 219-220)

La Legge di Bilancio 2025 prevede il **riconoscimento, a decorrere dall'anno 2025**, di un **parziale esonero** contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Con riferimento ai requisiti di concessione dell'esonero:

- **le lavoratrici devono essere madri di due o più figli;**
- **l'esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo** ovvero, a decorrere dall'anno 2027, **se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;**

- la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali **non deve essere superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, per le lavoratrici dipendenti**. Per le lavoratrici autonome, l'esonero in esame è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, quindi, al minimale annuo di retribuzione (minimale giornaliero per 312).

In ogni caso, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (per i lavoratori dipendenti pari al **33%**, per i lavoratori autonomi pari al **22,65%**).

Tale beneficio **non si applica per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell'esonero contributivo già disposto dalla Legge di Bilancio 2024**.

Per l'attuazione della presente disposizione è prevista l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'agevolazione per le lavoratrici autonome è **concessa** ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

INCENTIVI PER GLI SCREENING SANITARI SUI LAVORATORI (commi 392-394)

Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, la Legge di Bilancio 2025 istituisce un Fondo per incentivare:

- programmi di screening e prevenzione delle **malattie cardiovascolari e oncologiche** da parte dei datori di lavoro, incluse le relative campagne di formazione e informazione, nonché
- la dotazione da parte delle imprese di **defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA)**.

La dotazione del predetto Fondo è pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Tali risorse saranno ripartite con apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF.

PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI (commi 399-400)

I commi 399 e 400 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 modificano le disposizioni contenute all'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (cfr. Aggiornamento AP n. 297/2024) disponendo una **proroga della maxi deduzione** prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le **nuove assunzioni di dipendenti** con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi** (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all'anno civile, i periodi d'imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).

Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:

- **20%** del costo riferibile all'incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- **30%** del costo riferibile all'incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023. La deduzione del costo del lavoro è quindi pari al 130%.

Il comma 2 dell'art. 70 definisce i **criteri di determinazione degli acconti dovuti**, prevedendo:

- alla lettera a), che, per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due** (per i soggetti solari, periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027, al 31 dicembre 2028), si deve considerare **l'imposta dell'anno precedente che si sarebbe determinata senza l'applicazione della maggior deduzione del costo del personale;**
- alla lettera b), che, anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027) non si deve tener conto della maggior deduzione del costo del personale.

FRINGE BENEFIT 2025, 2026 e 2027 – (comma 390)

In deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il **valore dei beni ceduti e dei servizi prestati** se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d'imposta, anche per i **periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027**, è confermato il limite di esenzione di 1.000 euro per:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti,
- e somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l'affitto dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Il suddetto limite è innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Rimane confermata anche la previsione in base alla quale i datori di lavoro provvedono all'attuazione di tali misure agevolative previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Lo Studio ed il suo Team Fiscale e Lavoro rimangono a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti